

Ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

con richiesta di fissazione di udienza breve

RICORRENTE: SCIBILIA Giuseppe Pio, nato a Messina l'11.07.1996 e residente in S. Filippo del Mela (ME) Via Nazionale n.18, codice fiscale: SCB GPP 96L11 F158V, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - fax: 090.938.52.32) elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it, in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente atto.

CONTRO

RESISTENTI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro *pro-tempore*, **2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*, **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA** in persona del Direttore *pro-tempore*: tutti domiciliati *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina via Dei Mille is. 221 n. 65 – Messina;

FATTO

Il ricorrente - in data 08.07.2015 - ha conseguito il diploma di maturità **(Doc.1)** presso l'Istituto Tecnico Tecnologico Statale "Majorana" di Milazzo e successivamente nell'anno 2016/2017 prestato "servizio civile" denominato "Pranzo di Ferragosto" svolto precisamente dal 05.12.2016 al 04.12.2017 **(Doc.2)**.

Lo stesso ha conseguito, altresì, attestato di addestramento professionale per la dattilografia e i servizi meccanografici **(Doc.3)**, nonché attestato EIPASS **(Doc.4)**.

Infine - in data 20.04.2021 prot. n. 4905523 **(Doc.5)** - ha presentato, ai sensi del D.M. n. 50 del 03.03.2021, tramite il portale telematico, domanda di aggiornamento nella III fascia delle



graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 presso l'Ufficio Scolastico Territoriale per la Provincia di Messina.

Nello specifico, in sede di compilazione della propria domanda, dichiarava il servizio civile prestato per 11 mesi realizzato da Area Azzurra Soc. Coop. Sociale AR.L. – Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 05.12.2016 al 30.11.2017 affinché fosse valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio complessivo.

L'Ufficio Scolastico di Messina, Istituto Tecnico “L. Da Vinci” Economico Tecnologico di Milazzo, lavorata la domanda, attribuiva al ricorrente per i titoli fino a quel momento dallo stesso posseduti: per il profilo di Assistente Amministrativo **punti 8,80;**

per il profilo di Assistente Tecnico **punti 7,80;**

e per il profilo di Collaboratore Scolastico **punti 7,50**, così come si evince delle graduatorie definitive pubblicate dall'ITET “L. Da Vinci” di Milazzo il 31.08.2021 prot. n. 7345 (**Doc.6**) per il profilo di Assistente Amministrativo (**Doc.7**), Assistente Tecnico (**Doc.8**) e Collaboratore Scolastico (**Doc.9**).

In realtà, il punteggio assegnato al ricorrente, per i differenti profili professionali è errato ed ingiusto, in quanto avrebbe dovuto ottenere 5,50 punti (0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni), anziché 0,60 (0,05 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni) per il servizio civile espletato dal 04.12.2016 al 30.10.2017 **per 11 mesi complessivi.**

La valutazione del servizio civile adottata dal MIUR, con il decreto n. 50/2021 nel suo Allegato A, punto A, nonché nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli A/1, A/2 e A/5, viola i chiari disposti normativi, anche di rango costituzionale, così come confermato dal pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 33151/2021; Cass. Civ., ordinanza n.



5679/2020 del 02.03.2020); pertanto, la mancata assegnazione del corretto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi del ricorrente, non avendo valutato correttamente il servizio civile svolto non in costanza di nomina pari a 11 mesi.

La disposizione contenuta nel suindicato Decreto Ministeriale si pone in contrasto con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- il quale dispone che “*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*”, ma anche con l’art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, che, per il personale docente, dispone la “*validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile*”. Si tratta di una norma che risulta avere una chiara portata generale, il cui effetto è quello di rendere applicabile anche alle graduatorie il riconoscimento del servizio militare o del servizio civile sostitutivo, con la chiara finalità di evitare che il soggetto che ha compiuto tale servizio si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.

A ciò si aggiunga che la **disposizione del decreto ministeriale si porrebbe in contrasto anche con l’art. 52 della Costituzione secondo cui l’adempimento del servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.**

Sulla questione è intervenuta anche la Corte di Cassazione che, con Ordinanza n. 5679 del 02.03.2020, ha chiarito che “*il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev’essere valutato anche ai fini dell’accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni “lato sensu” concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all’art. 2050 del d. lgs. n. 66 del 2010*”.

Nello specifico tale norma prevede che “*1. i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni*



esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi delle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

Si tratta di principi messi a fuoco anche dalla recente giurisprudenza secondo cui: *"il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria"* (cfr. Consiglio di Stato n. 266/2023).

Questo orientamento è, altresì, consolidato e confermato da diverse sentenze della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 15127/2021; Cass. n. 15467/2021; Cass. n. 35380/2021; Cass. n. 41894/2021) le cui pronunce, pur riguardando il personale docente e l'art. 485, comma 7 del D.Lgs. 297/1994, possono estendersi al personale ATA in forza dell'art. 569, comma 3 cit. di identico contenuto. Per ultimo, si richiama la sentenza n. 5031 del 2023 con la quale è stato confermato questo orientamento riconoscendo il diritto di chi ha il **servizio** civile o **militare** a vedersi attribuiti 6 punti all'anno come **Ata anche non in costanza di nomina**.

Granitica è la giurisprudenza che riconosce il punteggio pieno di 0,5 punti per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni) per il servizio militare o servizio civile prestato **anche non in costanza di nomina**.

Si richiama la recentissima sentenza n. 789/2023 della Corte d'Appello di Milano Sezione Lavoro del 19.09.2023, ma anche quelle del Tribunale di Patti, n.746/2023, Milano,



sentenza n. 1696/2022 del 30/06/2022; Tribunale. di Messina sentenza n. 13889/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013; Tribunale di Catania ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2010.

Facendo applicazione dell'insegnamento sopra richiamato, il servizio civile svolto da parte ricorrente va riconosciuto integralmente col relativo punteggio, anziché con quello inerente al servizio espletato presso altra amministrazione.

Sostanzialmente l'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 disponendo che *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e per il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”* non ha introdotto alcuna precisazione o limitazione, ma **ha attuato il principio espresso nell'art. 52 della Costituzione e, conseguentemente “l'esigenza di ristorare chi ho svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”** (Consiglio di Stato Sez. VII n. 7383 n. 7376 /2022).

Nel caso in esame, tenuto conto dell'età anagrafica del ricorrente e del periodo di svolgimento del servizio civile, può ritenersi pacifico che lo stesso sia stato svolto in epoca successiva al conseguimento del diploma di maturità, titolo che gli permette l'inserimento in graduatoria.

Purtroppo, nonostante il predetto pacifico orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, il Ministero rimane fermo sulle proprie posizioni rifiutando di adeguarsi a quanto statuito nelle pronunce giudiziali.



Per eccessivo scrupolo difensivo, si evidenzia che il D.M. n. 50/2021, (allegato A, punto A, e negli allegati, A/1 A/2 e A/5 nei rispettivi punti B), contrasta con il chiaro disposto dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...”*. È lapalissiano che la predetta disposizione legislativa considera “amministrazioni pubbliche” tutte le amministrazioni dello Stato senza differenziazioni di sorta. L'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) stabilisce che, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le “amministrazioni dello Stato” coincidono integralmente con le “amministrazioni pubbliche”.

Per le prefate considerazioni, il ricorrente ha diritto al riconoscimento ed all'attribuzione del punteggio pieno pari a 5,50 punti per il servizio civile svolto dal 05.12.2016 al 30.10.2017 giusto attestato rilasciato anziché al punteggio ridotto attribuitogli dall'amministrazione resistente. Di conseguenza, il Sig. Scibilia ha diritto alla rideterminazione del punteggio totale nelle graduatorie suindicate.

Tenuto conto che la presente causa ha natura prettamente documentale e che il Sig. Scibilia chiede giudizialmente il riconoscimento integrale del servizio civile svolto con attribuzione del relativo punteggio, nelle graduatorie di II fascia di circolo e di istituto per il personale Ata, profilo assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, si confida in una fissazione dell'udienza di comparizione a breve termine, in quanto il ricorrente ha necessità di una definizione del giudizio in tempi celeri e, comunque, prima che il triennio suddetto si sarà concluso con la irreversibile perdita di opportunità di



occupazione all'interno della scuola statale, con conseguente condanna ad una situazione di precariato indefinito e/o di disoccupazione permanente, con conseguente svilimento della propria professionalità, in quanto il ricorrente Scibilia ha perso e sta perdendo occasioni di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente, a mezzo del sottoscritto avvocato

RICORRE

Al Tribunale di Messina Giudice del Lavoro affinché previa fissazione (a breve) dell'udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 5,50 per il servizio civile svolto nel periodo 05.12.2016 / 30.10.2017;
- 2) Conseguentemente ordinare, conseguentemente, al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, e per esso anche alle sue articolazioni territoriali, di attribuire il predetto punteggio nelle graduatorie per il personale ATA valide per la Provincia di Messina per il triennio 2014 – 2024 e per quelle successive;
- 3) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario.

Si allegano i documenti indicati in premessa dal n. 1 al n. 9

Dichiarazione fiscale: Il sottoscritto avvocato dichiara che la presente controversia di lavoro è di valore indeterminabile e che il contributo unificato ammonta ad Euro 259,00.

Pace del Mela, lì 24 settembre 2023

Avv. Maria Chiara Isgrò



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il Sig. Scibilia Giuseppe Pio, rappresentato dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto il diritto del Sig. Scibilia al riconoscimento di punti 5,50 per il servizio civile svolto nel periodo 05.12.2016 / 30.10.2017 nelle graduatorie per il personale ATA valide per il triennio 2014 – 2024 e per quelle successive

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

RITENUTO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;
- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.* per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo dell'amministrazione interessata;



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it, nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, negli appositi siti internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

CHIEDE

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;
- Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Pace del Mela, lì 24 Settembre 2023

Avv. Maria Chiara Isgrò

